

Jobs Act

Ruolo dei Centri per l'impiego

Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Roberto Camera – Funzionario del Ministero del lavoro

Il secondo capo del decreto legislativo n. 150/2015 disciplina i principi generali e comuni in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

Gli uffici designati a svolgere i compiti di orientamento ed accompagnamento al lavoro, attraverso un'opera di ausilio mirato e di qualificazione e riqualificazione di soggetti disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, sono i Centri per l'impiego.

Questi uffici territoriali, di provenienza regionale, avranno lo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, svolgendo, in forma integrata, le seguenti attività:

- orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro 3 mesi dalla registrazione;
- orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

- accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Le attività sopraindicate potranno essere svolte unicamente dai Centri per l'impiego ovvero mediante il coinvolgimento di soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'Anpal e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta. Non rientrano nelle deleghe ai soggetti accreditati, le attività riguardanti il «patto di servizio personalizzato» e l'assegno di ricollocazione.

Stato di disoccupazione

L'articolo 19 definisce la nozione di «stato di disoccupazione». In particolare, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l'impiego.

La durata della disoccupazione è sospesa in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

La disponibilità è implicita in caso di presentazione della domanda all'Inps per uno dei trattamenti di disoccupazione.

Una nuova categoria, introdotta dal decreto legislativo, è quella dei lavoratori «a rischio di disoccupazione». Sono lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e che possono, al fine di accelerare la presa in carico degli stessi, già effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, dal momento della ricezione della comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso.

Entrambi i soggetti, sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, verranno inseriti in una classe di profilazione, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati, in linea con i migliori standard internazionali, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. La classe di profilazione sarà aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Infine, allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento di attività lavorative, a decorrere dal 24 settembre 2015, le norme nazionali o regionali e i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione.

L'Anpal metterà a disposizione delle Amministrazioni pubbliche interessate, sulla base di specifiche convenzioni, l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Patto di servizio personalizzato

I soggetti disoccupati, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, saranno tenuti a stipulare un patto di servizio personalizzato che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- l'individuazione di un responsabile delle attività;
- la definizione del profilo personale di occupabilità (secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal);
- la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- la frequenza ordinaria di contratti con il responsabile delle attività;

- le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

La stipula del patto di servizio dovrà essere resa al Centro per l'impiego entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa. Nel caso in cui il soggetto disoccupato non si attiva, l'iniziativa della convocazione verrà presa dallo stesso Centro per l'impiego entro un termine prestabilito da un prossimo decreto del Ministero del lavoro.

Qualora, viceversa, il Centro per l'impiego non dovesse provvedere alla convocazione entro i 60 giorni dalla data di registrazione, il soggetto avrà diritto a richiedere - tramite posta elettronica - all'Anpal le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione (predisposta dalla stessa Anpal), ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione.

Nel patto, inoltre, dovrà essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, ad esempio, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.

Beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

Livelli essenziali delle prestazioni

Il decreto legislativo, all'articolo 21, disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e i livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito.

La domanda di Naspi, l'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e l'indennità di mobilità resa dall'interessato all'Inps, equivalgono a dichiarazioni di immediata disponibilità, e come tali verranno trasmesse dall'Inps all'Anpal, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Con l'inserimento nel sistema informativo, i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito ancora privi di occupazione, dovranno contattare

Jobs Act

i Centri per l'impiego entro 15 giorni dalla data di prestazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato; in mancanza, sarà il Centro per l'impiego a convocare i lavoratori. Patto di servizio che dovrà essere stipulato anche dal richiedente dell'Assegno di disoccupazione (Asdi) (1) al fine della sua concessione.

Tutti i soggetti beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Dis-Coll, Asdi e mobilità) dovranno attenersi alle indicazioni previste nel patto di servizio personalizzato, pena la decurtazione dell'assegno di disoccupazione e fino alla decadenza della prestazione stessa.

In particolare, vengono previste delle "sanzioni" per coloro i quali percepiscono degli strumenti a sostegno del reddito e che non si atterranno alle indicazioni previste dal patto di servizio:

- in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti ed alle iniziative di orientamento, previste dai servizi per l'impiego:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

- la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

- la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva:

- la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo:

- la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all'Asdi (Assegno di disoccupazione), si applicheranno le seguenti sanzioni:

- in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti dal centro per l'impiego:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

- la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento ed alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro:

- la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

- in caso di mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziative di politica attiva o di attivazione:

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

- in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo:

- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non sarà possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi 2 mesi.

In caso di violazione degli obblighi, il Centro per l'impiego adotterà le relative sanzioni, inviando, per il tramite del sistema informativo, una comunicazione, all'Anpal e all'Inps, che emetteranno i provvedimenti conseguenti e provvederanno a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determinerà responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile (2).

(1) L'Asdi è un istituto in favore dei soggetti privi di occupazione e in una condizione economica di bisogno, già titolari di

un trattamento di disoccupazione la cui durata si è esaurita.

(2) Art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Avverso il provvedimento di decadenza, il soggetto potrà attivare ricorso all'Anpal che provvederà ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

Il legislatore non si interessa esclusivamente dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, ma anche di quelli che sono beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Nello specifico, il legislatore evidenzia come i lavoratori dipendenti, per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal Centro per l'impiego, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua e il lavoratore può essere avviato alle attività definite nel patto di servizio ovvero alle attività socialmente utili.

Anche per i suddetti lavoratori si applicano le sanzioni:

- in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti e in caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento e laboratori per il rafforzamento delle competenze:
 - la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
 - la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
 - la decadenza dalla prestazione per l'ulteriore mancata presentazione;
- in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero alle iniziative di pubblica utilità:
 - la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
 - la decadenza dalla prestazione per l'ulteriore mancata presentazione.

Anche in questi casi, il Centro per l'impiego dovrà comunicare, tramite il sistema informativo, all'Anpal ed all'Inps le violazioni agli obblighi;

questi ultimi emetteranno i provvedimenti conseguenti e provvederanno a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

Assegno di ricollocazione

A favore dei soggetti percettori della Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, viene istituito l'assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la Provincia autonoma di residenza.

L'assegno è concesso dal Centro per l'impiego presso il quale ha stipulato il patto di servizio personalizzato ovvero, nel caso in cui il disoccupato non sia stato convocato dal Centro per l'impiego, a seguito della richiesta all'Anpal, tramite posta elettronica, delle credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione.

L'assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Lo stesso è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati.

La scelta del Centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione e deve essere effettuata, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell'assegno; inoltre, ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

In caso di utilizzo dell'assegno presso un soggetto accreditato, il disoccupato è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego che lo ha rilasciato, in modo che quest'ultimo possa aggiornare il patto di servizio personalizzato.

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Il servizio, per il quale è utilizzato l'assegno di ricollocazione, deve prevedere:

- l'affiancamento di un tutor al disoccupato;

Jobs Act

- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata da sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- l'assunzione dell'onere del disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione dell'onere del disoccupato di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di orientamento e formazione o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Anpal e previa approvazione del Ministro del lavoro, sulla base dei seguenti principi:

- riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

È previsto che l'Anpal realizzi il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di assistenza, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l'Anpal istituirà un sistema informatico al quale i Centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio saranno obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione saranno pubblici e l'Anpal ne curerà la distribuzione ai Centri per l'impiego.

L'Anpal, infine, segnalerà ai soggetti erogatori del servizio di assistenza gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità dovessero permanere, l'Anpal valuterà la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro, le Regioni e le Province autonome, definiranno, con una intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

Inoltre, per finanziare il Fondo politiche attive del lavoro (3), nei casi di assunzione di lavoratori che usufruiscono dell'ASpI a tempo pieno e indeterminato, l'Inps verserà all'Anpal una somma pari al 30% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Pertanto, il contributo mensile concesso al datore di lavoro passerà dal 50% al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Offerta di lavoro congrua

Il Ministero del lavoro provvederà, su proposta dell'Anpal, alla definizione di un'offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato comporterà la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale.

(3) Art.1, c. 215, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

I principi a cui attenersi per la definizione dell'offerta congrua sono:

- coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata della disoccupazione;
- retribuzione superiore, di almeno 20%, rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà (4).

I fondi di solidarietà continueranno ad applicarsi in caso di accettazione di un'offerta di lavoro congrua nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20% e la nuova retribuzione. Per evitare soluzioni di continuità, viene previsto che fino alla definizione dell'offerta congrua di lavoro continueranno a trovare applicazione le disposizioni sull'offerta di lavoro congrua previste dalla Riforma Fornero (5).

Lavori socialmente utili

L'articolo 26, del decreto legislativo n. 150/2015, disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito, i quali potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività.

In particolare, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori in corso di fruizione di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro potranno essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità, a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche, nel territorio del Comune ove sono residenti.

Per avviare queste attività, le Regioni e le Province autonome dovranno stipulare, con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'Anpal.

Le convenzioni potranno prevedere, inoltre, l'adibizione alle attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al

pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori interessati non potranno eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno sarà erogato dall'Inps, previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'Inps.

Oltre all'assegno, i soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità saranno coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per quanto attiene alla gestione dell'attività, le assenze documentate per malattia non comporteranno la sospensione dell'assegno. Inoltre, i soggetti utilizzatori stabiliranno, tra le condizioni di utilizzo, il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comporteranno, invece, la sospensione dell'assegno. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, sarà facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore verrà corrisposto l'assegno per le giornate coperte dall'indennità erogata dall'Inail e verrà riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

L'utilizzazione dei lavoratori non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro e dovrà essere predisposta in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, saranno impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

L'assegno per i lavoratori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti

(4) Artt. 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 1, c. 2, legge n. 183/2014.

(5) Art. 4, c. 41 e 42, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Jobs Act

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili, i titolari di assegno o di pensione di invalidità potranno optare per l'assegno previsto dalla nuova normativa sui lavori socialmente utili. Sono, invece, cumulabili con detto assegno, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali è erogato l'assegno, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

Collocamento della Gente di mare

Il decreto legislativo si applicherà anche al collocamento della gente di mare, in linea con i principi della riforma delle politiche e della semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

In particolare, viene previsto che le Capitanerie di porto possano svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (6), in raccordo con le strutture regionali e con l'Anpal.

Inoltre, sulla base di specifiche convenzioni tra l'Anpal e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verranno individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di cui sopra, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

(6) Art. 6, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.